
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio: il giudice può ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica oppure incorre in extrapetizione?

Non incorre in extrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio, applichi la disposizione dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., poiché i fatti allegati e gli effetti giuridici domandati restano integri nella loro originaria deduzione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.2.2014, n. 3092

...omissis...

1. - L'unico motivo di ricorso espone la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., connessa al vizio d'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la larghezza della strada permetterebbe il normale accesso al e recesso dal fondo di veicoli anche di grosse dimensioni, si pone in contrasto con la

proposizione successiva, con la quale la stessa Corte ha ritenuto che la manovra di recesso con un autocarro di mt. 9,60 di lunghezza richiederebbe un adeguamento della recinzione sul lato sud-ovest.

Deduce, quindi, che l'art. 1051 c.c., comma 3 richiede quale presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio non la stretta necessità, ma la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del fondo dominante. Determinato in concreto, tale uso deve essere riferito anche alla possibilità di accesso e recesso di autocarri, nella specie necessari sia per eventi straordinari inerenti all'uso abitativo (ad esempio, traslochi, opere edili ecc.), sia in relazione alle esigenze del commercio all'ingrosso di generi alimentari.

Insufficiente a giustificare la decisione e, ad un tempo, contrastante con l'art. 1051 c.c., è anche, secondo i ricorrenti, la parte della motivazione della sentenza impugnata che ritiene non necessaria la costituzione della servitù, essendo possibile per le manovre di recesso un semplice adeguamento della recinzione sul lato sud-ovest. I giudici d'appello, si sostiene, avrebbero dovuto operare una valutazione comparativa fra le esigenze del fondo dominante e quelle del fondo servente, al fine di verificare se sia possibile ottenere l'ampliamento richiesto in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente.

Infine, il motivo mette capo al seguente quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie: "dica la Suprema Corte di Cassazione se colui, che per raggiungere dal proprio fondo la pubblica via transiti su terreno proprio, possa ottenere, ricorrendone le condizioni previste dall'art. 1051 c.c., l'ampliamento della zona di esercizio del passaggio assoggettando a servitù coattiva il latitante fondo altrui, e se il diritto ad ottenere tale ampliamento possa essere escluso qualora il tracciato richiesto sul fondo servente sia esattamente corrispondente al sedime già dismesso a strada e asservito al transito veicolare di terzi ed il richiedente non possa altrimenti provvedere al conveniente utilizzo del proprio fondo se non demolendo e ricostruendo il varco d'ingresso, con relativo cancello, aperto nel muro di cinta edificato e posizionato in relazione alla larghezza dell'esistente strada d'accesso".

2. - Nella sua prospettazione binaria (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il motivo è infondato nella parte in cui tenta di aggredire l'accertamento in fatto operato dai giudici d'appello.

2.1. - Ciò che in buona sostanza domandano gli attuali ricorrenti è l'ampliamento del proprio passaggio veicolare mediante l'imposizione di una servitù di passaggio sulla latitante proprietà T., invocando a proprio vantaggio l'art. 1051 c.c., comma 3, norma non specificamente considerata dalla Corte territoriale, che si è limitata ad escludere l'interclusione sia assoluta che relativa del fondo preteso dominante.

2.1.1. - Questa Corte ha avuto modo di osservare che la disposizione dell'art. 1051 c.c., comma 3, che prevede il diritto del proprietario di un fondo, che esercita il passaggio sul fondo altrui per l'accesso alla via pubblica, di ottenerne l'ampliamento per consentire il transito di veicoli anche a trazione meccanica, trova applicazione, in via di interpretazione estensiva anche nel caso in cui l'attraversamento del fondo altrui avvenga servendosi di una striscia di terreno di proprietà di colui che esercita il passaggio, e che chieda l'ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi l'esigenza di adeguare una

possibilità di transito già esistente (Cass. n. 9752/91). Ciò in quanto l'interpretazione letterale della norma appena citata non è sufficiente ad escludere che, se un fondo è collegato alla via pubblica mediante un viottolo o una striscia di terreno che appartenga al medesimo proprietario, il passaggio possa essere ampliato assoggettando coattivamente a servitù una parte del fondo latitante, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1051 c.c., comma 1. Nè è fondata, secondo detto precedente, l'obiezione che l'ipotesi in cui il fondo preteso dominante non sia intercluso ma abbia già un accesso alla pubblica via, sia regolata dall'art. 1052 c.c., poichè quest'ultima norma richiede per la sua applicazione anche che l'accesso esistente non possa essere ampliato. Di qui l'interpretazione estensiva dell'art. 1051 c.c., comma 3, la cui ratio risiede nell'adeguare una già esistente possibilità di transito attraverso il fondo altrui, per raggiungere la pubblica via, alle esigenze del fondo che ne beneficia, per il passaggio veicolare finalizzato al conveniente uso di quest'ultimo immobile. Pertanto, se il legislatore ha ritenuto tale esigenza meritevole di tutela, con l'ampliamento coattivo della sede del transito allorchè questo avviene su terreno di proprietà aliena, non v'è ragione per escludere la medesima tutela nella diversa ipotesi in cui il passaggio avvenga su terreno appartenente a chi lo esercita. Se il conveniente uso del fondo così collegato alla pubblica via lo esige - ossia se ricorrono le condizioni di legge per l'ampliamento coattivo di una servitù di transito - il medesimo ampliamento può essere richiesto, ed ottenuto, anche nella diversa ipotesi contemplata.

2.1.2. - Tale condivisibile precedente rende dunque applicabile al caso in esame l'art. 1051 c.c., comma 3, senza che ciò comporti un mutamento della causa petendi della domanda di costituzione coattiva della servitù. Applicata detta norma in via d'interpretazione estensiva alla fattispecie, in cui è domandato l'ampliamento non di una servitù preesistente, ma di una strada preesistente e inclusa nella proprietà del fondo che si pretende dominante, i fatti allegati e gli effetti giuridici domandati restano integri nella loro originaria deduzione, sicchè non si pongono problemi di extrapetizione nel considerare, a fronte di una domanda di costituzione di servitù, l'ipotesi particolare dell'art. 1051 c.c., comma 3 (diverso il caso di Cass. n. 6673/05, che in altro contesto processuale ha giustamente rilevato, invece, la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato nel passaggio dall'una all'altra ipotesi dell'art. 1051 c.c.).

2.1.3. - Così ricostruiti i termini giuridici della questione posta dalla domanda, va osservato che la previsione di cui all'art. 1051 c.c., comma 3 opera sul presupposto dell'accertata esistenza delle condizioni di cui ai due commi precedenti, tra cui l'interclusione relativa (quella assoluta è esclusa in partenza perchè incompatibile con la stessa problematica dell'ampliamento di una strada preesistente collegata con la via pubblica).

E tale interclusione relativa è stata (anch'essa) esclusa dalla sentenza impugnata, avendo accertato la Corte distrettuale che le difficoltà di manovra dei veicoli di grandi dimensioni (come gli autocarri di mt. 9,60 di lunghezza) rappresentate dai xxx non erano tali da giustificare la costituzione di un peso sulla proprietà dell'appellato, derivando esse dalla recinzione deliberatamente disposta dagli stessi appellanti e suscettibile di un semplice adeguamento sul lato sud-est.

2.1.3.1. - La critica mossa al riguardo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 non coglie minimamente nel segno.

Al contrario di quanto opina parte ricorrente, non vi è alcuna contraddizione logica tra il ritenere che con veicoli di normali dimensioni sia senz'altro possibile l'accesso e il recesso attraverso la strada ridetta, e la successiva osservazione per cui la sola manovra di uscita è invece difficoltosa (richiedendo un pilota a terra) per i veicoli di grandi dimensioni. Invariata l'area deputata al passaggio, è tutt'altro che illogico che la maggiore o minore accessibilità sia una variabile dipendente dall'ingombro dei veicoli adoperati (semmai sarebbe tendenzialmente illogico affermare il contrario). Non solo, ma la censura non si appunta nemmeno sul fatto in realtà decisivo, ossia che tale situazione di parziale disagio è superabile riposizionando in un solo punto la recinzione in muratura del fondo preteso dominante, operazione ritenuta ben possibile dalla Corte territoriale in considerazione dell'ampiezza del giardino e del cortile interno della proprietà xxxxxxx

2.1.3.2. - Nè è esatto che i giudici d'appello non abbiano valutato comparativamente - come richiede la giurisprudenza di questa Corte in tema di ampliamento della servitù ex art. 1051 c.c., comma 3 - le rispettive esigenze dei fondi servente e dominante. Al contrario, tale valutazione è implicita nel giudizio di "semplice adeguamento del lato sud-ovest della recinzione" (v. pag. 20 della sentenza impugnata); mentre il giudizio di mera opportunità e di non necessità che le manovre di un camion di grosse dimensioni siano assistite e pilotate da un coadiuvante a terra xxxxx vale, poi, ad escludere l'esistenza dell'ulteriore condizione dell'azione di ampliamento ex art. 1051 c.c., comma 3, ossia che l'ampliamento stesso rappresenti non una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso.

3. - Per le considerazioni svolte il ricorso va dunque respinto.

4. - Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014